

Claudio Santini

**I PROCESSI PENALI
SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE
NELLA SOCIETA GIUDIZIARIZZATA**

Lo spettacolo, la politica, il controllo dell'opinione pubblica

La questione deontologica

Oggi, in Italia, viviamo in una società fortemente "giudiziarizzata".

C'è un terremoto con morti e danni? Piangiamo le vittime, promuoviamo una raccolta di fondi e, fra le primissime iniziative, "apriamo un'inchiesta giudiziaria".

La difesa dell'ambiente e gli abusi edilizi sono stati inchieste giudiziarie. E la mafia, la droga, l'immigrazione, i furti, perfino il doping nel ciclismo e le morti dei piloti in Formula 1. Pure i no global.

Tutte inchieste giudiziarie.

Il processo (in senso lato) ha occupato sempre più ampi spazi della politica (in senso stretto) da quando, all'epoca del terrorismo, si è rivelato strumento tecnico-operativo della lotta all'eversione interna.

Ha difeso lo Stato prima, e poi, in meno di due anni, ha, di fatto, cambiato la quasi totalità della precedente struttura dei partiti e, in parte, anche dell'organizzazione economica.

Si sta configurando, infine, come l'altra faccia del dibattito politico da quando c'è un capo dell'esecutivo con "procedure giudiziarie pendenti" che diventano argomenti d'opposizione parlamentare e di piazza.

Mai, come oggi, dunque, nel nostro Paese, ***il processo influenza la società e la società influenza il processo.***

E in questo moto di reciproca attrazione e condizionamento, ***i mezzi di comunicazione di massa si mostrano essenziale cinghia di trasmissione.***

Raccontano le inchieste e i processi e fanno opinione- meglio, tendenza – e incidono sul costume: determinando effetti che fanno nascere "le emergenze e le priorità" che, di fatto, oggi, indirizzano le politiche anticriminale e giudiziaria.

Tutto questo mentre le innovazioni tecnologiche s'impadroniscono sempre più della comunicazione informativa imprimendole una velocizzazione che, spesso, trasforma la cronaca in un solo, continuo e affannoso, rincorrersi di vicende progressivamente selezionate col criterio prevalente della "contemporaneità".

In ogni singolo momento e notizia ciò che è accaduto mezz'ora, un quarto d'ora, cinque minuti, un minuto fa. Ciò che sta accadendo ora, in presa diretta.

E ogni nuova notizia cancella quelle precedenti, condannandole al foblio in brevissimo tempo.

Contemporaneamente l'*homo* unicamente *sapiens*, che acquisiva e tratteneva le informazioni attraverso l'elaborazione mentale, ha ceduto il posto all'*homo* prevalentemente *videns* che percepisce l'accaduto – e l'importanza dell'accaduto - per la maggior parte dalle immagini in tivù e dai titoli e dalle foto nelle pagine scritte.

In questa condizione di fatto, la cronaca giudiziaria, cinghia o catena di trasmissione fra società e processo e processo e società, si pone dunque in disaccordo inconciliabile con la realtà dell'Amministrazione Giustizia **inversamente sempre più lenta.**

Accelerazione da una parte decelerazione dall'altra.

Cronaca e processo mostrano inoltre in divaricazione concettuale molto ampia sul versante della storia intesa come "narrazione di eventi in forma sistematica e in collocazione critica temporale" Il processo ha una spiccata connotazione storica in quanto prevede un ieri (il fatto), un oggi (l'accusa e il dibattimento), un domani (la sentenza e, in caso di condanna, l'espiazione della pena). L'odierna cronaca invece "no" perché e sempre più cristallizzazione deirattimo nel quale l'evento si blocca "come notizia", per poi scomparire senza "lasciare storia".

In questo contesto è facile comprendere come alcune vicende giudiziarie possano morire, sui mezzi di informazione, entro il primo grado di giudizio o entro la fase delle indagini preliminari o addirittura fermarsi dopo la sola comunicazione della denuncia o dell'arresto.

Oppure trasformarsi in una vera telenovela in tivù.

Ogni mezzo di comunicazione, ogni medium, ha le sue specifiche forme di espressione.

Il giornale poggia sulle parole fissate nella carta, la radio sulla voce e sul suono, la tivù sull'immagine inserita in uno spettacolo o addirittura essa stessa creatrice di spettacolo. Chiariamo: la televisione non è solo show, trattenimento, messa in scena, fantasmagoria e portatrice di ben altri valori - tuttavia, a livello nazionale popolare, non può esistere senza pure lo show, il trattenimento, la messa in scena, la fantasmagoria.

E questo anche nell'ambito della cronaca nera-giudiziaria.

Così nella "comunicazione dello spettacolo" anche i casi giudiziari diventano "fiction" con protagonisti disegnati secondo i nuovi caratteri della nuova commedia dell'arte.

C'è il presidente-conduttore che fornisce spiegazioni su ciò che non può sapere, l'inquirente che racconta ciò che non dovrebbe raccontare, l'avvocato che argomenta serratamente sul vago, il perito e lo psichiatra che fanno diagnosi a distanza senza aver mai visto le cose e le persone che "analizzano".

Tutti hanno "una parte", tranne l'imputato vero – non quello della fiction- che neppure immagina, in quel momento, il "copione" che, effettivamente, si sta scrivendo su di lui.

E l'aspetto ancor più sconcertante è che la "sentenza spettacolo", pronunciata con estrema rapidità, con grande effetto suggestivo, con coinvolgimento diretto di milioni di telespettatori, sarà molto più "vera" di quella che giungerà da un Tribunale o da una Corte d'assise dopo anni, a conclusione di udienze sfilacciate, davanti ai soli diretti interessati, in un clima di assoluta indifferenza mediatica.

Ci troviamo così di fronte a **due giustizie parallele**. Una "vera" che, per l'opinione pubblica, conta sempre meno e una "non vera" che, sempre per l'opinione pubblica, conta sempre più.

Che fare, allora?

Dal 1993 in poi, a più riprese, la "cura" più volte proposta e stata quella dell'innalzamento della soglia del segreto d'indagine con conseguente obiettiva restrizione della libertà di stampa.

(il caso più recente di tale politica ha visto "il sequestro" della sede del *Corriere Mercantile* di Genova e la chiamata in causa, per violazione del segreto, di un cronista che è anche Presidente dell'Ordine Giornalisti della Liguria)

Ciò, a mio avviso, non è solo fuori della vera democrazia ma soprattutto fuori della realtà.

La segretezza, infatti, si sta rivelando sempre meno compatibile con la società contemporanea. Per effetto, ad esempio, dei telefonini, delle carte di credito, delle memorie di computer, delle postazioni di "security" che registrano sempre più marcate tracce di ogni presenza o azione umana. Per effetto infine del "fattore 15 minuti", secondo il quale, come ha sostenuto Andy Warhol, nell'attuale società dell'immagine e dell'apparire, ogni persona, ha l'opportunità, nella vita, di avere almeno un quarto d'ora di celebrità sui mezzi di comunicazione, ed a questo aspira, sia uomo privato, sia pubblico, sia investigatore, sia delinquente (come ha sostenuto il recente film "Furia a New York" con Robert De Niro)

Sul piano dei principi va poi rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 10 febbraio 1981 n. 18, ha stabilito che: *"il principio costituzionale di libertà del pensiero (...) comprende logicamente la libertà di cronaca"*.

La libertà di cronaca è dunque espressione della libertà di manifestazione del pensiero e, come tale, assume una rilevanza costituzionale che non può tollerare altre restrizioni se non quelle necessarie per evitare il sacrificio di altri beni ugualmente garantiti dalla Costituzione.

La privacy, forse?

Qualche costituzionalista così sostiene, ma i più lo escludono mettendo in rilievo invece la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, la morale, la tutela dei minorenni, soprattutto però la sottrazione del giudice ad interferenze esterne: condizione, questa, fondamentale per una corretta amministrazione della giustizia, intesa, essa sì, valore essenziale dell'ordinamento della Repubblica.

Appare opportuno, a questo punto, ricordare la sentenza n. 18 del 1966 della Corte Costituzionale.

Erano stati portati davanti alla Consulta gli articoli 164 del vecchio codice di procedura penale e il 684 del codice penale, entrambi relativi al divieto di pubblicazione di atti istruttori, per presunta incostituzionalità con l'articolo 21.

Ebbene la Corte ha respinto la questione come infondata perché *"tutela nella fase istruttoria la dignità e la reputazione di tutti coloro che... partecipano al processo"* ma soprattutto perché: *"assicura la serenità e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini, le prime valutazioni delle risultanze e il libero convincimento"*

Insomma, il bene primario da proteggere è la serenità e l'indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione che assicura tutte le libertà, compresa quella di pensiero.

Tale tutela si configura, nel panorama legislativo del Regno d'Italia, nel 1874 quando la norma dell'8 giugno (la n. 1937) fissa criteri oggettivi e automatici nelle composizioni delle giurie popolari che sono così liberate dalle influenze dell'esecutivo e delle amministrazioni locali.

Le giurie non preventivamente protette - dice il legislatore - devono però essere tutelate dalla interferenze esterne (soprattutto della stampa) e pertanto devono essere vietate le pubblicazioni degli "atti della procedura scritta" e "i rendiconti o i riassunti dei dibattimenti dei giudizi penali (di competenza delle giurie)".

Restrizione dunque del diritto di cronaca per la serenità del giudizio.

Restrizione assoluta.

La norma tuttavia rivelò, in breve, effetti ben più negativi di quelli ai quali aveva cercato di ovviare.

Nell'assoluta impossibilità, per legge, di "raccontare i fatti giudiziari", i cronisti finirono col riferire solo "le voci e le indiscrezioni che filtravano dai processi": così sortendo effetti ancora più negativi di quelli ai quali si era cercato di porre rimedio.

In questo contesto, dopo soli tre anni (tre anni però che avevano visto la caduta della Destra storica e l'avvento del primo governo di Sinistra) la legge sul divieto di pubblicare la cronaca giudiziaria fu modificata (con provvedimento 6 maggio 1877 n.3814). Fu così stabilito che gli atti istruttori rimanevano segreti fino al pubblico dibattimento perché - si noti l'anticipazione - erano stati assunti in mancanza di quel contraddittorio fra le parti che così era implicitamente indicato come la parte centrale, e quindi pubblica, del processo penale.

La centralità del contraddittorio anche per la cronaca giudiziaria.

Proprio in questa aula - dove oggi apriamo il nostro convegno su stampa e giustizia - si svolse, nel gennaio del 1884, il primo e più famoso "processo di parti"

Era imputata una ragazza di 19 anni (Enrica Zerbini), accusata di avere ucciso un facoltoso bolognese di 73 anni (l'orefice Camillo Coltelli che la teneva in casa come serva, come ragazza di compagnia, come amante). Fu un processo spettacolo (la platea gremita, le tribune piene di belle signore come le artiste drammatiche Pia Marchi e Graziosa Glech, i posti della stampa occupati da cronisti come Alfredo Testoni) processo-spettacolo nel quale la stampa svolse un ruolo non secondario nell'assoluzione, pronunciata dalla giuria popolare, fra applausi, nonostante le molte prove contrarie.

E fra i ricordi legati a questo Palazzo Giustizia, dobbiamo inserire il Caso Murri. Del quale ricorre il centenario.

Il fascicolo della vicenda, conservato all'Archivio di Stato di Bologna, e composto da dieci volumi dei quali uno (denominato "Carteggi") comprende solo le denunce e le indagini sulle violazioni del segreto istruttorio che chiamano in causa i più famosi direttori da alberini del *Corriere della Sera*, a Frasatti de La stampa, a Zamorani de *il Resto del Carlino*, a Bergamini del *Giornale d'Italia*.

Fu questo un altro processo con ampio risalto sulla stampa, ma non solo a fini di teatralità.

In questo caso, infatti, fece la comparsa anche la politica per l'occasionale concomitanza delle più gravi accuse a persone con caratterizzazioni ideologiche, quando non partitiche, con le elezioni amministrative del dicembre 1902 a Bologna.

Contro "l'uso giornalistico dei processi penali" si pronunciò il IV Congresso della Federazione della stampa, a Venezia, con un ordine del giorno approvato all'unanimità, a conclusione di un intervento in tale prospettiva del presidente Salvatore Barzilai.

Ma ci penso il fascismo a: *"far assolutamente cessare - leggo una parte della relazione al nuovo cpp del 1930- la riprovevole e pericolosa speculazione giornalistica sui procedimenti penali, che mette sull'avviso i delinquenti, può frustrare l'azione delle Autorità, eccita nella popolazione un malsano interessamento per l'attività criminosa, fornisce esempi e istruzioni di delinquenza ai male inclinati, nuoce agli imputati innocenti, crea artificiose correnti di opinione pubblica contrarie all'indipendenza e all'obiettività del giudice"*

Bocche cucite, dunque, sulla cronaca giudiziaria se non "per gli aspetti che interessavano il Regime"

Comprensibile dunque che nell'Italia post-fascista si crei l'azzardato legame fra "nera" e libertà di stampa e "nera" e cronaca giudiziaria.

"La cronaca giudiziaria sta alla cronaca nera come il pasto all'antipasto" scrive Francesco Carnelutti sulla Rivista di diritto processuale del 1956 affrontando la tematica del rapporto fra giornalismo e processo penale. Invece, argomenta, dovrebbe essere tanto dissimile "quant'è diversa, nientemeno, la pena dal delitto".

In quest'ottica - scrive- il processo dev'essere pubblico, ma le fasi investigativa e istruttoria non possono finire incondizionatamente sui giornali, a puntate, "come fossero un romanzo..."

Questo, sostiene Carnelutti, per salvare anche "l'interesse morale dell'imputato il quale...non può essere subito inchiodato alla gogna..." e anche per non dare alia giudiziaria " la funzione dei *circenses*"

No alla giudiziaria come spettacolo "per divagare la gente"

Chissà cosa direbbe oggi Carnelutti davanti, ad esempio, alla "cassetta" dell'interrogatorio di una testimone del delitto Marta Russo, allegata a un settimanale, o alle insistenti trasmissioni sulla vicenda di Cogne con la ricostruzione, in scala, della baita dov'è accaduto il fatto, con tetto apribile per potersi "calare dentro"

Ma torniamo, avviandoci alla conclusione, sul "che fare?"

Evitare che, nell'epoca del "villaggio globale", anche la cronaca giudiziaria corra il rischio di una globalizzazione che progressivamente si trasformi in omologazione.

Oggi, con sempre maggior frequenza, molte cronache di eventi giudiziari sono sostanzialmente "tutte uguali". Perché spesso i testi delle agenzie - utilissimi e preziosi "come indicazioni" - sono trasferiti sulle pagine senza modificare una sola virgola. Poi ci sono i "pool giudiziari" per lo scambio sistematico **non delle informazioni** (il che, al limite, potrebbe essere comprensibile) **ma delle indiscrezioni e delle fughe di notizie**.

Bertrand Russel proponeva che nelle scuole elementari si insegnasse l'arte di leggere i giornali con incredulità. Giusto.

In quest'ottica sarebbe altrettanto giusto - anzi doveroso - che i giornalisti si avvicinassero alle fonti "con altrettanta incredulità". Magari rivolgendosi la domanda più semplice: perché mi "soffiano" questa notizia che dovrebbe restare riservata? Perché il mio informatore desidera che i cittadini siano messi al corrente di ciò che accade? Perché è mosso da vanità di apparire? Perché vuole farmi un piacere? (E se sì, per avere poi cosa?). **Oppure perché intende usarmi?**

La risposta a questa domanda sarebbe indubbiamente buona pratica giornalistica prima di pubblicare indiscrezioni che, talora, potrebbero avere il fine recondito di trasformare la stampa, in senso lato, **da strumento di controllo dell'opinione pubblica sul potere a mezzo di controllo del potere sull'opinione pubblica**.

E parliamo ora di deontologia.

Il tema dell'etica nella cronaca giudiziaria ha seguito a passo a passo il dibattito sulla trasformazione della Commissione Unica in Ordine dei Giornalisti e, dal 1953 al 1957, si è snodato parallelo al gran clamore, sui giornali, per il processo Montesi.

Sostenere la stretta correlazione fra quel caso giudiziario e la costituzione dell'Ordine dei giornalisti, come strumento di autocontrollo, e, mi rendo conto, come il dare valore storico all'affermazione che la vittoria di Bartali nelle decisive tappe del Tour de France, nel luglio 1948, evitò la "rivoluzione" dopo l'attentato a Palmiro Togliatti.

Non si possono però nemmeno del tutto ignorare alcuni dati di fatto come la risposta di Scelba, il 20 novembre 1954, all'interrogazione sul comportamento della stampa nella vicenda (Occorrono "misure legislative" che inducano a un "efficace e vigile autocontrollo") e la quasi contemporanea presa di posizione di Leonardo Azzarita al V congresso della nuova Fnsi ("C'è l'urgenza di dare un'adeguata legislazione alla stampa, secondo il principio che la libertà deve essere congiunta alla responsabilità...")

In questo contesto, la Legge professionale del 1963 afferma che la libertà di informazione e di critica non può disgiungersi dai doveri dell'osservanza della verità sostanziale dei fatti e dal rispetto della lealtà, della buona fede, delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.

Da allora sono trascorsi quasi quarant'anni e le regole deontologiche sul rispetto della personalità altrui (anche di quella degli inquisiti non condannati definitivamente) si è incrementata notevolmente.

La Carta dei doveri del 1993 ha un intero paragrafo dedicato alla "presunzione di innocenza".

Il Codice deontologico conseguente alla Legge sulla privacy del 1996 inserisce nella tutela della dignità il divieto di pubblicare foto di persone arrestate con ferri o manette ai polsi. Il Garante ha aggiunto altre norme per le foto segnaletiche, gli avvisi di garanzia. le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche...

Le regole ci sono.

Ma sono rispettate?

Talora, forse...Prevalentemente no.

Ma non solo dai giornalisti (**anche se contro di loro si abbattono prevalentemente i fulmini della critica per l'insensibilità alla presunzione di non colpevolezza**)

Perché solo i giornalisti e non, ad esempio, anche gli editori?

Pure loro sono citati dall'art. 2 della Legge Professionale giornalistica del 1963.

"Giornalisti **e editori** sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie...". Insieme dunque in un impegno deontologico che non può essere l'unico.

Nel 1957 - nel declinare del gran clamore del Caso Montesi - fu istituita una Commissione paritetica di giornalisti e editori per stilare il codice etico di autocontrollo che fu presentato, e approvato, dal Consiglio nazionale della stampa italiana il 6-7 giugno, alla presenza di rappresentanti di editori.

Quel codice fu poi ispiratore del titolo III della Legge sulla professione giornalistica (quello sulla disciplina), a proposito del quale, Guido Gonella, padre dell'iniziativa parlamentare, affermo che si trattava, cito testualmente, "di una norma di particolare importanza destinata a trasfondere nell'ordinamento positive i fondamentali principi etici, cui deve ispirarsi l'attività dei giornalisti **e, correlativamente, degli editori**".

Dove sono finiti gli impegni deontologici degli editori?

Sono mai stati trasferiti in una loro normativa?

E non è tutto.

L'articolo 115 del codice di procedura penale vigente stabilisce che "di ogni violazione del divieto di pubblicazione...il pubblico ministero informa l'organo del potere disciplinare". E questo se il fatto "è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato"

Non solo i giornalisti hanno questi requisiti.

L'assunzione delle responsabilità deontologiche nelle inchieste giudiziarie non può essere chiesta a una sola categoria.

Se questione morale dev'essere, questione morale sia per tutti

E quest'incontro fra magistrati, avvocati, giornalisti si prospetti come un'occasione preziosa per una riflessione comune.